COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

SEZIONE APPALTI E GARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Marco

DETERMINAZIONE N. 3247 DEL 27/09/2024

OGGETTO: ESITO VERIFICHE EX ART. 52, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023 SUL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL MEDESIMO D. LGS. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'1.4.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) con efficacia dall'1.7.2023;
- il Codice, all'art. 52, comma 1, prevede che "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";
- il comma 2 stabilisce che "*Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*";

Considerato che:

- durante il periodo 1.4.2024 – 31.12.2023 i settori di questa Amministrazione hanno affidato lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 ex art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs 36/2023 come da prospetto allegato al presente provvedimento;

- in virtù di quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta a sottoporre a verifica a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richieste rese dagli operatori economici affidatari;
- con circolare n. 4 del 28.09.2023, prot. n. 73536, il Segretario Generale ha stabilito i criteri per l'effettuazione dei controlli, fissando al 10% degli affidamenti diretti di ciascun Settore la dimensione del campione da sottoporre a verifica;
- in data 26.3.2024 il Dirigente del Settore Appalti e Gare ha proceduto all'estrazione, per ogni settore dell'Ente, della percentuale indicata sul rispettivo totale degli affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore ad € 40.000,00 come da verbale in allegato;

Dato atto che l'Ufficio Appalti e Gare ha concluso il procedimento di verifica dei requisiti sugli operatori economici estratti mediante consultazione diretta di archivi e banche dati delle Amministrazioni certificanti nonché consultazione indiretta mediante richieste alle Amministrazioni certificanti circa la conferma di quanto dichiarato con le risultanze dei registri di competenza delle Amministrazioni certificanti, come da *report* che si allega al presente provvedimento;

Rilevato che:

- per alcuni operatori economici l'Agenzia delle Entrate ha attestato la presenza di violazioni in ordine alla regolarità fiscale come da documentazione agli atti di questo Ufficio;
- l'art. 52 comma 2 del D.lgs 36/2023 secondo cui "*quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*";
- l'art. 94 comma 6 del D.lgs 36/2023 laddove stabilisce l'esclusione automatica dell'operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
- l'art. 95 del D.lgs 36/2023 il quale elenca le cause di esclusione "non automatica" stabilendo che la stazione appaltante escluda dalla procedura di gara l'operatore economico per il quale ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che abbia commesso gravi violazioni, "non definitivamente accertate", degli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
- l'allegato II.10 del D.lgs 36/2023 laddove all'art. 3 definisce grave la violazione che riguarda il mancato pagamento di tributi per un importo che, esclusi sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto specificando inoltre che, in ogni caso, il valore minimo della violazione non possa essere inferiore ai 35.000 euro;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.lgs 36/2023 la gravità della violazione, in ogni caso, vada valutata dalla stazione appaltante "anche tenendo conto del valore dell'appalto";

Viste:

- la Sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plen. del 24.4.2024 n. 7 a mente della quale costituiscono gravi violazioni quelle di valore superiore ai 5.000 euro, come da art. 48-bis del DPR 602/1973 e si ritengono definitivamente accertate se contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

- la delibera ANAC n. 234 del 15.5.2024 la quale ha precisato che deve essere considerato quale soglia economica minima di punibilità il valore di 35.000 euro, al di sotto della quale la violazione (non definitivamente accertata) non può essere in alcun modo considerata grave ai fini di una possibile esclusione dalla gara, rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante;
- la norma dell'art. 95 del D.lgs 36/2023, secondo cui la gravità debba essere comunque valutata dalla stazione appaltante tenendo conto del valore dell'appalto nonché che la stessa deve essere intesa quale clausola interpretativa che la stazione appaltante utilizza con i due parametri di riferimento predeterminati dal legislatore: la violazione superiore al 10% del valore dell'appalto e la soglia minima di 35.000 euro sicché accertati tali parametri, la stazione appaltante valuterà discrezionalmente se escludere, o meno, il concorrente che sia incorso nella violazione non automatica;

Dato atto che dalla documentazione agli atti e dalle verifiche effettuate l'ammontare delle violazioni riscontrate non superano le soglie stabilite dal legislatore per cui, in virtù di quanto sopra richiamato si ritiene di confermare il possesso dei requisiti in capo a tutti gli operatori economici verificati;

Ritenuto, quindi, di poter dichiarare concluso il procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 241/1990;

Richiamati:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs 36/2023;
- gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019;
- l'art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1 c. 41 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 37, inerente gli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 56, relativo alle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'attestazione AUSA codice 0000155140 che certifica i requisiti di qualificazione di Stazione Appaltante;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale 104 del 29/12/2023 “Approvazione Documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati” e relative variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 “Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 – assegnazione dotazioni finanziarie”, e successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 dell’1.2.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell’11.11.2022 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Plechero l’incarico dirigenziale relativo al Settore Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare;
- il Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare n. 12 del 16.2.2023 di nomina del dott. Marco Papa quale responsabile dei procedimenti di competenza dell’unità operativa “Appalti e Gare”;

DETERMINA

1. quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto e deve intendersi integralmente riportato;
2. di dare atto della conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica dei requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dagli operatori economici negli affidamenti diretti di cui all’art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023 di importo inferiore ad € 40.000,00 conclusi nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023 di cui al verbale di sorteggio del 26.3.2024 che si allega al presente provvedimento;
3. di confermare ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 36/2023 in capo agli operatori indicati nel *report* che si allega, il possesso dei requisiti generali-speciali dichiarati;
4. di comunicare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti e Responsabili di Settore;
5. di dare atto:
 a) dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
 b) dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione " bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
 c) che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
 d) che la presente determinazione non presenta aspetti contabili.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale